

	COMUNE DI GENOVA	REPERTORIO
	Contratto fra il Comune di Genova e l'Impresa ... per l'espletamento dei servizi di supporto	
	all'attività ordinaria e di recupero evasione nonché di riscossione volontaria e da violazioni	
	delle entrate tributarie comunali. LOTTO UNICO	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemila ... il giorno ... (...) del mese di ... in Genova, in una delle sale del Palazzo	
	Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero nove.	
	<u>INNANZI A ME -</u>	
	...	
	sono comparsi	
	<u>PER UNA PARTE</u> - il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova Via Garibaldi n. 9,	
	Codice Fiscale 00856930102, (di seguito Comune) rappresentato dal Dott., nato a	
, il, domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente in esecuzione	
	della Direzione/Settore	
	<u>E PER L'ALTRA PARTE</u> - l'Impresa.....di seguito per brevità	
	denominata.....con sede in.....Via.....n.....C.A.P.Partita IVA, Codice	
	Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria	
	Artigianato ed Agricoltura di.....n....., rappresentata dal Signor.....nato a	
il.....e domiciliato presso la sede della Società, nella qualità di.....	
	munito degli idonei poteri a quanto infra	
	Quali Signori comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono	
	certo;	
	premettono	
	- che in esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione n.	
in data..... esecutiva ai sensi di legge (modificata con determinazione dirigenziale	
	1	

- che è stato emesso il DURC per la stipula del contratto in data C.I.P. n.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti
come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Oggetto del contratto - Il Comune come sopra rappresentato, esperiti gli
adempimenti disposti dal Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i., affida
all'Impresa.....che, come sopra costituita, accetta, l'espletamento dei servizi
di supporto all'attività ordinaria e di recupero evasione nonché di riscossione vo-lontaria e
da violazioni delle entrate tributarie comunali indicate negli atti di gara;
L'Impresa si impegna all'esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e
agli atti a questo allegati o da questo richiamati nonché a quelle contenute nella propria
offerta tecnica relativamente ai criteri

Articolo 2. Capitolato d'appalto - L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza
piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non
disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti del
Capitolato Speciale unito alla determinazione dirigenziale della Direzione / Settore
.....n.....in data.....modificata ed integrata dalla determinazione dirigenziale
del.....n.....in data.....ed alle condizioni di cui alla
determinazione dirigenziale del.....n.in data che costituiscono un unico
documento informatico che le Parti dichiarano di conoscere, avendolo sottoscritto
digitalmente e prima d'ora per accettazione; io Ufficiale Rogante sottoscrivo digitalmente il
medesimo, che in formato informatico si allega al presente atto sotto la lettera “.....” perché
ne formi parte integrante e sostanziale.

Per quanto non espressamente disciplinato dagli atti sopracitati e dal presente atto le Parti si
obbligano a fare riferimento al Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del
Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011.

Articolo 3. Ammontare del contratto - Le Parti come sopra costituite dichiarano che

l'importo del presente servizio ammonta ad Euro(…), per oneri della sicurezza da

interferenze pari a zero il tutto oltre I.V.A. e potrà subire oscillazioni entro il limite del

quinto a seconda delle effettive prestazioni richieste dalla Civica Amministrazione e rese

dal''Impresa....., fatto salvo gli importi dovuti per la spedizione di

comunicazioni a vario titolo nei confronti dei contribuenti, che verranno corrisposti in base al

numero effettivo di invii ed ai costi indicati nell'offerta di gara.

Articolo 4. Articolazione dell'appalto - Costituisce oggetto del presente del presente

contratto la realizzazione dei servizi di supporto all'attività ordinaria e di recupero evasione

nonché di riscossione volontaria e da violazioni delle entrate tributarie comunali.

Detto servizio avrà durata, escluse le eventuali opzioni, di due anni, decorrenti dalla data del

verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di

rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a due anni e di prorogare

il contratto nelle more della gara per la durata necessaria. In tal caso il contraente è tenuto

all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi,

patti e condizioni.

L'esecuzione del servizio per ciascun lotto dovrà essere effettuata secondo quanto indicato

nel progetto - offerta presentato in sede di gara tenuto conto degli obiettivi e delle modalità

di esecuzione disposti nel Capitolato Speciale e suoi allegati.

Ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Speciale il direttore dell'esecuzione di cui infra è

responsabile dei rapporti con il fornitore per l'esecuzione del contratto ed ha funzioni di

indirizzo, programmazione, supervisione e controllo rispetto allo svolgimento del servizio in

base alle esigenze ed alle priorità del Comune.

In caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali, a carico dell'impresa

..... saranno applicate le penalità previste dall'art. 12 del suddetto Capitolato, riservandosi

la Civica Amministrazione di risolvere il contratto, in danno dell'Impresa stessa, ai sensi dell'art. 1456 - II comma - del Codice Civile.

Articolo 5. Prestazioni analoghe - La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di affidare alla ... nell'anzidetta qualità, nuove prestazioni analoghe a quelle di cui alla presente procedura, conformi al progetto di base ed all'offerta presentata, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, in virtù dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 6. Prestazioni complementari - La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di affidare alla Società servizi complementari a quelli di cui alla presente procedura non compresi nel progetto iniziale, che a seguito di circostanze imprevedute siano divenuti necessari all'esecuzione del servizio, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 63, commi 3 e 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 7. Variazioni al progetto e al corrispettivo - Qualora il Comune, per il tramite del direttore dell'esecuzione del contratto, chiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui agli art. 106 del D.Lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e dovranno essere eseguite agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 8. Termini per l'inizio e l'ultimazione del servizio - Il servizio ha decorrenza dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e avrà durata fino al ..., con le modalità indicate all'art. 2, comma 2, del Capitolato Speciale d'Appalto. Le prestazioni oggetto del presente atto devono essere iniziate entro quarantacinque giorni (45 gg) dalla stipula del presente contratto.

Articolo 9. Direttore dell'esecuzione - Il Comune individua quale direttore dell'esecuzione, diverso dal responsabile unico del procedimento, il Signor ..., cui competono in particolare i seguenti adempimenti:

a) dare avvio, dietro autorizzazione del Responsabile del Procedimento, all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

b) coordinare, dirigere e controllare sotto il profilo tecnico contabile l'esecuzione del contratto;

c) assicurare la regolare esecuzione del contratto, verificando - attraverso opportuni controlli - che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità alle prescrizioni del Capitolato

Speciale d'Appalto e a quanto previsto nell'ambito dell'offerta tecnica di gara;

d) rilasciare il certificato di ultimazione delle prestazioni, previa effettuazione dei necessari accertamenti, redigendo e firmando un verbale in duplice copia. Il verbale è firmato anche dal referente della società di cui al successivo art. 10 a cui è consegnata una copia;

e) svolgere ogni mansione prevista per la figura del direttore dell'esecuzione del contratto dal D.Lgs. 50/2016 ed effettuare ogni altra attività che si renda opportuna per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati.

Articolo 10. Referente della Società - Sono a carico dell'Impresa ... tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti per legge, per regolamento. In particolare l'Impresa, per tutta la durata dell'appalto dichiara che il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità di ... nato a ... il ... che potrà venire sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purché munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune.

Articolo 11. Divieto di cessione del contratto - E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà il Comune avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Società, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Articolo 12. Cessione del credito - E' consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente notificata al Comune e dallo stesso accettata.

	18) per la mancata o incompleta fornitura della documentazione richiesta all'articolo 6 del	
	Capitolato Speciale d'Appalto è stabilita una penale pari a € 1.000,00 per ogni documento	
	mancante;	
	19) qualora la Società non provveda alla riconciliazione dei pagamenti e al conseguente	
	aggiornamento delle posizioni contributive entro il termine previsto dal presente capitolato è	
	prevista una penale pari a € 400,00 per ogni giorno di ritardo;	
	20) qualora la Società non comunichi tempestivamente, ovvero prima del mancato rispetto	
	dei cronoprogrammi di attività, problematiche e criticità che determinano il mancato rispetto	
	dei tempi programmati è stabilita una penale da € 500,00 a € 15.000,00 in funzione della	
	gravità del mancato rispetto dei tempi;	
	21) qualora la Società non rispetti la programmazione condivisa con l'Ente è stabilita una	
	penale da € 500,00 a € 15.000,00 in funzione della gravità del mancato rispetto dei tempi;	
	B) QUALITA'	
	1) qualora lo svolgimento delle attività di front-office determinino segnalazioni ufficiali di	
	disservizio da parte dell'utenza è prevista una penale da € 500,00 a € 3.000,00 in funzione	
	della gravità e della ricorrenza del disservizio;	
	2) qualora la società non faccia pervenire all'Ente la rendicontazione mensile ed i report	
	previsti dal capitolato o concordati con l'Ente è stabilita una penale pari a € 500,00.	
	Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non	
	espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del	
	servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola	
	alla violazione più assimilabile, o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di € 250,00 ed	
	un massimo di € 3.000,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati dal	
	Responsabile Unico del Procedimento in relazione al caso specifico e comunicati in sede di	
	contestazione alla Società.	
	10	

	Infine, il mancato rispetto, anche parziale, di quanto offerto in sede di gara determinerà una	
	penale graduata da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 5.000,00 in funzione della	
	gravità dell'inadempienza e dell'impatto che la stessa determina sulla qualità del servizio.	
	Costituisce causa di risoluzione del contratto, di cui al successivo art. 16, il mancato	
	ripristino delle condizioni contrattuali. L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale	
	contestazione effettuata per iscritto dal RUP, rispetto alla quale la Società avrà la facoltà di	
	presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data del ricevimento	
	della contestazione stessa.	
	Se entro i dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione, la Società non fornisce	
	alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora la stessa non fosse ritenuta accoglibile,	
	il Comune applicherà le penali previste.	
	L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare	
	il 10% dell'importo contrattuale. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il	
	superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del	
	contratto.	
	Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Comune e verrà comunicato alla	
	Società.	
	L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento	
	applicativo della stessa penalità, verrà introitato mediante ritenuta da operarsi in sede di	
	pagamento della fatturazione.	
	<u>Articolo 14. Sospensioni o riprese delle prestazioni</u> - È ammessa la sospensione del	
	servizio nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore o di altre	
	circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei	
	servizi stessi.	
	11	

	La sospensione delle prestazioni deve essere comunicata nel più breve termine possibile al	
	Direttore dell'esecuzione e permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne	
	hanno comportato la interruzione.	
	Articolo 15. Pagamenti - Non è dovuta alcuna anticipazione, salva l'applicazione dell'art.	
	35 comma 18 del Codice. La Società dovrà inviare con cadenza bimestrale fatture posticipate	
	corredate da un dettaglio analitico dell'attività svolta e con l'indicazione dell'oggetto di	
	fatturazione. In particolare, con riferimento alla liquidazione degli importi a misura, dovrà	
	essere indicato l'importo dovuto a fronte del numero di atti effettivamente inviati	
	specificandone il numero per ogni tipologia di invio (entro o fuori territorio comunale,	
	raccomandate A/R, PEC, etc.).	
	Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Genova - Direzione Politiche delle Entrate,	
	Via Cantore, 3 - CAP 16149 Genova.	
	Nella fattura elettronica dovrà essere indicato il codice univoco ufficio della Direzione	
	Politiche delle Entrate del Comune di Genova: EN935Y.	
	Tutti i documenti di pagamento devono riportare il Codice Identificativo Gara (CIG) n.	
	8142822549 onde evitare il rifiuto del pagamento da parte della stazione appaltante.	
	Il pagamento delle fatture, previa verifica della correttezza contributiva (DURC regolare)	
	avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura con le modalità vigenti.	
	Il Comune, in caso di irregolarità del DURC, sospenderà in via cautelativa i pagamenti delle	
	fatture. All'acquisizione del/i documento/i di regolarità dei versamenti i pagamenti	
	riprenderanno regolarmente con la liquidazione delle fatture sospese.	
	In applicazione di quanto previsto dall'art. 30, comma 5-bis del Codice, dall'importo delle	
	fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) al fine di attuare	
	l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza	
	contributiva da parte dell'esecutore.	
	12	

	Le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione	
	da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del	
	documento unico di regolarità contributiva.	
	I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario / postale o con altri	
	strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni presso la	
	Banca /Posta "....." - Agenzia n. ... - di - Codice IBAN non	
	dedicato/dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 1 del	
	L. 136/2010 e s.m.i.	
	Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:	
 nato a il Codice Fiscale	
	
	La Società s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della L. 136/2010 e	
	s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati.	
	La stessa si assume gli obblighi di tracciabilità previsti dalla vigente normativa in materia.	
	In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi	
	rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni	
	tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva	
	alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla	
	realizzazione degli interventi.	
	In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento	
	devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto il	
	codice identificativo gara (CIG 8142822549) di cui al presente articolo.	
	Nel caso di pagamenti di importo superiore a cinquemila euro, qualora il Comune non lo	
	accerti direttamente, la Società dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di	
	notorietà attestante l'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più	
	13	

cartelle di pagamento per imposte e tasse, ovvero lo stato e la misura delle somme

eventualmente dovute, fino alla concorrenza del medesimo importo. Il Comune, prima di

effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi

dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008,

presso “Agenzia delle Entrate Riscossione”.

L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di cinquemila euro produrrà

la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza

dell'ammontare del debito rilevato nonché la segnalazione della circostanza all'agente della

riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle

somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art.

3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.

Articolo 16. Risoluzione del contratto - Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto ai

sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale

conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Società, qualora la stessa non adempia agli

obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella

fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o

reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero

ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo

causato disservizio per il Comune, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Società

stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato -

associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C.

(Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

	subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione	
	dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;	
	Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito	
	della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della	
	clausola risolutiva.	
	La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento	
	dei danni subiti a causa dell'inadempimento.	
	Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le	
	seguenti:	
	- applicazioni delle penali previste all'art. 13 per un importo complessivo superiore al 10%	
	dell'importo contrattuale nonché dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute	
	valide dal Comune, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'art. 13;	
	- inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio	
	assegnato dal Comune alla Società per porre fine all'inadempimento.	
	In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine	
	perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standards	
	richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali. La contestazione verrà effettuata con	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento.	
	Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di	
	tempestivo integrale adempimento.	
	Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato	
	prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.	
	Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti	
	della Società nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della	
	stessa.	
	16	

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti,

una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno

subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti

dell'impresa esecutrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai

presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa

saranno a totale ed esclusivo carico della Società.

In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione

definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa

l'eventuale esecuzione in danno.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento

dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Articolo 17. Controversie - Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro

di Genova rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza -

L'Impresa è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto

nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività

e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

Esso si impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio del servizio, la documentazione

di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici

nonché è obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i

dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla

	legislazione vigente; esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme	
	anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le	
	prestazioni rese nell'ambito del subappalto.	
	L'Impresa è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata	
	effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato	
	versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli	
	infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.	
	L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino	
	all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione.	
	Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente	
	l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.	
	Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa	
	esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento	
	delle obbligazioni di cui sopra.	
	Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti	
	Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito	
	maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di	
	crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.	
	<u>Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori</u> – L'Impresa dichiara e garantisce di aver	
	assunto dettagliate informazioni sui rischi specifici inerenti all'esecuzione del servizio e di	
	aver pertanto adottato le necessarie misure in materia di sicurezza del lavoro contenute nel D.	
	Lgs. 81/2008 e s.m.i..	
	<u>Articolo 20. Subappalto</u> - Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 105	
	del D. Lgs. 50/2016, le prestazioni che l'Impresa ha indicato a tale scopo, in sede di offerta,	

	possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste	
	dal disciplinare di gara.	
	In particolare si dà atto che la Società ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti attività -	
	
	La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., verifica che nei	
	contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a	
	qualsiasi titolo interessate ai lavori, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita	
	clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.	
	Le transazioni devono essere eseguite tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o	
	con altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle	
	operazioni.	
	E' fatto obbligo all'Impresa di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento	
	effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate e conformi a quanto stabilito nella	
	Legge 136/2010 relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore con	
	l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto la Civica Amministrazione	
	procederà alla formale contestazione dell'addebito all'appaltatore, assegnandogli un termine	
	di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all'Ufficio del RUP le fatture quietanzate dal	
	subappaltatore. In caso di ulteriore inadempimento verranno sospesi i successivi pagamenti a	
	favore dell'appaltatore; il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e	
	cottimisti.	
	<u>Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva</u> - A garanzia della	
	perfetta esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali la Società ha	
	presentato polizza fideiussoria/fidejussione bancaria della Società -	
	emessa in il con il n..... per l'importo di Euro	
	(.....) avente validità fino al	
	19	

	Detta garanzia (cauzione), prelieve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la	
	durata del servizio e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento	
	autorizzativo allo svincolo.	
	La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di	
	conformità delle prestazioni.	
	La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto	
	e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,	
	nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle	
	risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.	
	Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per	
	l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno della Società;	
	ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto	
	dalla Società per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei	
	contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,	
	assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.	
	Il Comune può richiedere alla Società la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta	
	meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui	
	ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.	
	<u>Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione</u> - La Società assume la	
	responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di	
	sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del	
	servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo;	
	essa si impegna a presentare alla Direzione Politiche delle Entrate la polizza assicurativa, che	
	tenga indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni nonché	
	garanzia per responsabilità civile verso terzi.	
	20	

Articolo 23. Trattamento dei dati personali e sensibili - Il Comune, nella qualifica di

“Titolare” dei trattamenti di dati personali, designerà l’Aggiudicatario come “Responsabile

esterno del trattamento dei dati” fino alla scadenza naturale o anticipata dell’incarico oppure

in qualsiasi momento a insindacabile giudizio del Comune stesso.

L’Aggiudicatario è tenuto a osservare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successiva disciplina nazionale di

attuazione.

I dati trattati durante l’espletamento del servizio sono di esclusiva proprietà del Comune, che

può disporre in qualsiasi momento.

L’Aggiudicatario e i suoi dipendenti e collaboratori sono vincolati al segreto d’ufficio.

Questi non possono comunicare o divulgare a terzi informazioni e notizie in relazione

all’attività svolta o utilizzarle per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del servizio.

Qualora l’Aggiudicatario individui altre Società per lo svolgimento di attività connesse,

dovrà preventivamente informare il Comune, che provvederà alla relativa nuova nomina di

“Responsabile esterno del trattamento dei dati”.

Il Comune si riserva altresì il diritto di effettuare opportuni controlli o verifiche periodiche

riguardo l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate e il pieno rispetto delle

norme di legge.

La nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati avrà durata fino alla scadenza

contrattuale dopodiché dovrà essere esplicitamente rinnovata;

La nomina decadrà comunque automaticamente in caso di revoca o interruzione anticipata

dell’incarico, oppure in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del Comune.

La Società comunica che è stato formalmente nominato per gli adempimenti di cui al

presente articolo il Sig...

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

	<u>Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto</u> - Fanno parte integrante del presente	
	contratto, sebbene non allegati, in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo,	
	ma depositati agli atti del Comune, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e	
	accettandoli integralmente, i seguenti documenti:	
	Capitolato Speciale d'Appalto;	
	Offerta presentata in sede di gara dall'Impresa.	
	<u>Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari</u> - Si intendono	
	espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in	
	particolare il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice	
	Civile.	
	<u>Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale</u> - Tutte le spese alle	
	quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria,	
	etc.) e comprese quelle occorse per la procedura aperta sono a carico della Società che, come	
	sopra costituita, vi si obbliga.	
	Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso	
	e le Parti, avendone preso visione, col mio consenso, mi dispensano dal darne lettura.	
	Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti	
	all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi	
	dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.	
	Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto da me redatto su	
	supporto informatico non modificabile e letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli	
	strumenti informatici, alle parti comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono in mia	
	presenza mediante apposizione di firma elettronica (acquisizione digitale di sottoscrizione	
	autografa). Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza	
	delle parti.	
	22	

[illegible]

	Il Contraente:	
--	----------------	--

	Ufficiale Rogante	
--	-------------------	--